

Fondazione Luca Pacioli



LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Parte Seconda

Le contribuzioni, le prestazioni
e le valutazioni di convenienza economica

Documento n. 11 del 22 maggio 2007

CIRCOLARE

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. LA CONTRIBUZIONE AI FONDI PENSIONE	“	2
1.1. Forme di contribuzione	“	2
1.1.1. <i>Lavoratori dipendenti</i>	“	2
1.1.2. <i>Lavoratori autonomi e liberi professionisti</i>	“	3
1.2. Periodo contributivo	“	3
1.3. Frazionamento del contributo	“	4
2. IL CONFERIMENTO DEL TFR	“	4
2.1. Conferimento esplicito del TFR	“	5
2.2. Conferimento tacito del TFR (“Silenzio-assenso”)	“	6
2.2.1. <i>Destinazione del TFR nel conferimento tacito</i>	“	7
2.3 “Vecchi Occupati”	“	8
2.3.1. <i>“Vecchi Occupati” già iscritti alla previdenza complementare</i>	“	8
2.3.2. <i>“Vecchi Occupati” non iscritti alla previdenza complementare</i>	“	9
3. LE PRESTAZIONI	“	9
3.1 Prestazioni in rendita e in capitale	“	9
3.2 Anticipazioni	“	10
3.3 Riscatto	“	11
3.4 Trasferimento	“	11
3.5 Morte dell’iscritto	“	12
4. IL TRATTAMENTO FISCALE	“	12
4.1 Fase della contribuzione	“	13
4.2 Fase dell’investimento delle risorse	“	14
4.3 Fase dell’erogazione delle prestazioni	“	14
4.3.1. <i>La tassazione delle prestazioni in forma di rendita</i>	“	14
4.3.2. <i>La tassazione delle prestazioni in forma di capitale</i>	“	17
5. LE VALUTAZIONI DI CONVENIENZA ECONOMICA ALL’INVESTIMENTO NEI FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	“	18
5.1 Diversificazione dell’investimento	“	18
5.2 Durata dell’investimento	“	21
5.3 Risparmio fiscale	“	22
5.4 Contributi del datore di lavoro	“	22

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Parte Prima

Le contribuzioni, le prestazioni e le valutazioni di convenienza economica

Premessa

Al tema della previdenza complementare la Fondazione Luca Pacioli ha dedicato già la circolare n. 10 del 23 aprile 2007, con la quale si sono illustrate le varie forme di previdenza integrativa, quali risultanti dalle più recenti modifiche legislative (i Fondi Chiusi o di categoria, i Fondi Aperti, i Piani Individuali Pensione).

Con la presente circolare si completa la illustrazione con l'esame delle modalità di contribuzione ai Fondi pensione e delle prestazioni previste per coloro che vi abbiano aderito. L'argomento è stato trattato considerando anche il trattamento fiscale. E' sembrato utile infine fare cenno a taluni profili di cui tenere conto per una valutazione di convenienza economica ad avvalersi dell'istituto.

Il Presidente
Prof. Paolo Moretti

1. LA CONTRIBUZIONE AI FONDI PENSIONE

1.1. *Forme di contribuzione*

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante i seguenti tre tipi di contribuzione:

- a) i contributi del lavoratore
- b) i contributi del datore di lavoro
- c) il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando.

Più precisamente, tale possibile varietà di contribuzione riguarda i lavoratori dipendenti, che hanno appunto un datore di lavoro e un trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori autonomi e i professionisti la unica forma di contribuzione ai Fondi pensione è data dai contributi versati dal soggetto interessato.

1.1.1. *Lavoratori dipendenti*

Nel caso dei lavoratori dipendente è necessario verificare preliminarmente la fonte istitutiva del Fondo pensione¹: se esista o meno un contratto o un accordo collettivo, anche aziendale e se questo preveda o meno un obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro. Infatti, solo tali atti collettivi, stipulati con le rappresentanze dei datori di lavoro, possono vincolare i medesimi datori di lavoro ad una contribuzione a favore del lavoratore².

Pertanto si possono distinguere due casi:

- a) assenza di contratto o accordo collettivo di riferimento stipulato con la controparte datoriale

In questo caso il lavoratore, ferma rimanendo la libertà di adesione sancita dal decreto³, partecipa al Fondo pensione con la opzionale contribuzione a proprio carico e/o col conferimento del TFR maturando;

- b) presenza di contratto o accordo collettivo di riferimento stipulato con la controparte datoriale

¹ Vedi la circolare della Fondazione Luca Pacioli documento n. 10 del 23 aprile 2007, paragrafo 3.1.

² D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 2.

³ D.Lgs. n. 252/2005: Art 1, comma 2.

In questo caso il lavoratore che abbia deciso di aderire al Fondo pensione può avvalersi non solo della contribuzione a proprio carico e/o del conferimento del TFR maturando, ma anche della contribuzione del datore di lavoro, quale determinata nell'accordo collettivo.

Si osservi che in questo caso il lavoratore, nei limiti e secondo le modalità stabilite nei contratti o accordi, ha diritto alla contribuzione del datore di lavoro anche nella eventualità che il lavoratore stesso abbia deciso di devolvere la propria contribuzione e quella del TFR ad un Fondo pensione diverso da quello istituito con l'accordo collettivo di riferimento.

Sancito infatti con l'accordo collettivo l'obbligo del contributo a carico del datore di lavoro, il lavoratore ha il diritto di avvalersene per la forma pensionistica da lui autonomamente prescelta⁴.

1.1.2. Lavoratori autonomi e liberi professionisti

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il finanziamento alle forme pensionistiche complementari è attuato esclusivamente mediante contribuzioni a loro carico⁵. Ciò risulta evidente dal fatto che essi non hanno né datori di lavoro, né opera per loro l'istituto del TFR.

Il contributo da destinare al Fondo pensione è stabilito in misura fissa oppure in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente⁶.

1.2. Periodo contributivo

Il periodo di contribuzione dell'iscritto alla forma di previdenza complementare va dal momento dell'adesione al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica di base (di regola quella INPS), prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, sia essa di vecchiaia o di anzianità, con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma di previdenza complementare⁷.

L'iscritto quindi matura il diritto alla pensione integrativa simultaneamente alla maturazione del diritto alla prestazione obbligatoria di base, a condizione che abbia partecipato al Fondo pensione per almeno cinque anni.

La riforma, a ogni modo, per garantire che l'erogazione della prestazione integrativa avvenga nei tempi più consoni alle esigenze dell'iscritto, consente che la contribuzione alla forma complementare possa proseguire volontariamente anche

⁴ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 10.

⁵ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 2.

⁶ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 10.

⁷ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 11, comma 2.

oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. In tal caso l'iscritto deve far valere almeno un anno di contribuzione nel fondo integrativo.

L'iscritto che prosegue la contribuzione oltre l'età pensionabile può determinare autonomamente il momento della fruizione della prestazione pensionistica integrativa⁸.

1.3. *Frazionamento del contributo*

Vista la possibilità, per le singole forme pensionistiche complementari, di istituire al loro interno più comparti di investimento⁹, è fatta salva la possibilità per l'aderente di frazionare il contributo su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica, nonché la possibilità di trasferire l'intera posizione individuale in uno o più comparti della forma stessa¹⁰.

2. IL CONFERIMENTO DEL TFR

Nel capitolo precedente si è visto che, per i lavoratori dipendenti, esiste una particolare tipologia di contribuzione: quella consistente nel versamento del TFR maturando, ossia di quella parte della "liquidazione" che maturerà dal momento dell'iscrizione al Fondo pensione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Prima dell'entrata in vigore della riforma, il finanziamento della previdenza integrativa attuato con il conferimento del TFR maturando era riservato esclusivamente alle forme pensionistiche complementari istituite su base contrattuale collettiva (Fondi chiusi o Fondi aperti ad adesione collettiva), che ne determinavano anche la misura (devoluzione parziale o totale del TFR)¹¹.

Con l'entrata in vigore della riforma è stato introdotto il principio della libertà individuale del lavoratore dipendente di devolvere il proprio TFR maturando alla forma pensionistica complementare da lui stesso prescelta¹², anche se, come vedremo, in alcuni casi tale principio subisce delle restrizioni.

⁸ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 11.

⁹ Vedi la circolare della Fondazione Luca Pacioli, documento n. 10 del 23 aprile 2007, paragrafo 3.5.

¹⁰ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 13.

¹¹ D.Lgs. n. 124/93: Art. 8, commi 2 e 3.

¹² D.Lgs. n. 252/2005: Art. 1, comma 2.

Il conferimento del TFR del dipendente alla forma pensionistica complementare comporta, di per sé, atto di adesione alla forma stessa¹³.

L'adesione alla forma pensionistica complementare realizzata tramite il solo conferimento del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione né a carico del lavoratore, né a carico del datore di lavoro. Naturalmente è prevista la libertà, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, di contribuire autonomamente alla forma pensionistica a cui è affluito il TFR¹⁴.

Il conferimento del TFR del dipendente alla forma pensionistica complementare può avvenire secondo due modalità:

- Modalità esplicita
- Modalità tacita

2.1. Conferimento esplicito del TFR

Quando espresso in modo esplicito, il conferimento del TFR alla forma complementare prescelta non subisce alcun tipo di restrizione o condizionamento (previsti invece nel caso di conferimento tacito).

Entro il 30 giugno 2007 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma¹⁵), o entro sei mesi dalla data di prima assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007, il dipendente può conferire in maniera esplicita l'intero importo del TFR maturando ad una qualsiasi forma di previdenza complementare da lui prescelta, sia essa un Fondo di categoria, un Fondo aperto o un P.I.P.

In alternativa, entro gli stessi termini, il lavoratore può comunicare in maniera espressa la volontà di mantenere il TFR in azienda, presso il proprio datore di lavoro.

Tale seconda opzione può essere sempre revocata. Il lavoratore che abbia inizialmente scelto di mantenere il TFR presso l'azienda del proprio datore di lavoro può successivamente, in ogni momento, conferire il suo TFR maturando ad una forma pensionistica complementare da lui prescelta¹⁶.

¹³ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 7.

¹⁴ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 10.

¹⁵ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 23, comma 8. Si ricorda che la riforma introdotta nel D.Lgs. n. 252/2005 è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

¹⁶ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 7, lett. a).

2.2. Conferimento tacito del TFR (“Silenzio-assenso”)

Se entro il 30 giugno 2007 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma¹⁷), o entro sei mesi dalla data di prima assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007, il lavoratore non comunica in maniera espressa la destinazione del proprio TFR maturando (ad una forma integrativa o presso il datore di lavoro), il datore di lavoro ha l’obbligo di trasferire comunque, a partire dal mese successivo a quello di scadenza, il TFR maturando del dipendente ad una forma pensionistica complementare, individuata dalla legge stessa¹⁸.

In altri termini, in tal caso la legge attribuisce al silenzio protratto e “informato” del dipendente il significato di manifestazione tacita della volontà di trasferire il TFR ad una delle forme di previdenza complementare specificate dalla norma (“silenzio-assenso”).

Per consentire al lavoratore una scelta consapevole, è fatto obbligo al datore di lavoro, prima dell’avvio del periodo dei sei mesi, di fornire adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Nel caso del protrarsi del silenzio del lavoratore, il datore di lavoro ha per di più l’obbligo di fornire, almeno trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi previsti, le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare a cui è destinato il TFR alla scadenza del semestre¹⁹.

Nel caso di “silenzio-assenso” del dipendente, il datore di lavoro destina il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare secondo precisi criteri, stabiliti per legge a tutela degli interessi dello stesso lavoratore, che si riassumono nei seguenti punti:

- a) La forma pensionistica complementare cui viene conferito il TFR deve essere dotata necessariamente di un comparto a gestione “prudenziaria”, che garantisca al dipendente la restituzione del capitale e rendimenti comparabili a quelli attualmente previsti dalla gestione del TFR²⁰. E’ noto, infatti, che il TFR dei lavoratori dipendenti si rivaluta secondo un rendimento garantito per legge, che è pari al 75% del tasso di inflazione, cui si aggiunge una percentuale fissa dell’1,5%²¹. Il rendimento garantito per legge deve essere, dunque, garantito anche dalla gestione della forma di previdenza complementare cui il TFR sia devoluto.

17 D.Lgs. n. 252/2005: Art. 23, comma 8. Si ricorda che la riforma introdotta nel D.Lgs. n. 252/2005 è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

18 D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 7, lett. b).

19 D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 8.

20 D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 9.

21 Esempio: [Inflazione=2%]; [75% (2%)=1,5%]; [tasso rivalutaz. TFR =1,5% +1,5%= 3%].

- b) La stessa forma pensionistica cui il datore di lavoro può trasferire il TFR deve essere “collettiva” e non “individuale”. Sono definite dal D.Lgs n. 252/2005 forme collettive tanto i Fondi chiusi che i Fondi aperti, cui sia possibile aderire collettivamente o individualmente, mentre sono definite forme “individuali” i Piani individuali pensionistici (P.I.P)²². Nel caso del conferimento tacito, è dunque fatto divieto al datore di lavoro di devolvere il TFR del dipendente ad un P.I.P.
- c) Il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica che, come si è visto deve essere “collettiva”, deve comunque avere avuto una preventiva legittimazione in un accordo collettivo, anche aziendale, che abbia consentito il trasferimento del TFR alla forma stessa.

2.2.1. Destinazione del TFR nel conferimento tacito

Stante le condizioni sopra elencate, la normativa definisce una sorta di “gerarchia” di forme di previdenza complementare legittimate ad accogliere il flusso del TFR maturando del lavoratore che, nei sei mesi previsti, non abbia espresso alcuna scelta²³.

Al primo posto sono collocati i Fondi pensione di categoria previsti dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali. Là dove essi siano attivi e operanti, il datore di lavoro deve devolvere ad essi il flusso del TFR maturando del dipendente.

Tale obbligo subisce una deroga nel caso in cui sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR maturando ad una delle seguenti forme pensionistiche complementari collettive²⁴:

- a) Fondo di previdenza complementare istituito o promosso dalla regione;
- b) Fondo chiuso istituito da rappresentanze sindacali aziendali;
- c) adesione collettiva a Fondi aperti;
- d) Fondo istituito unilateralmente da regolamenti di aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Nella sussistenza di tale accordo aziendale, il datore deve trasferire il TFR del dipendente ad una delle suddette forme, scelte nell’accordo stesso.

²² D.Lgs. n. 252/2005: Art. 1, comma 3, lett. a) e b).

²³ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 7, lett. b).

²⁴ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 7; legge 23/8/2004 n. 243: art. 1, comma 2, lett. e), n.2).

Se un lavoratore avesse la possibilità di partecipare tanto ad un Fondo di categoria, previsto da contratti o accordi collettivi nazionali o territoriali, quanto a una delle forme pensionistiche suddette, in forza di un accordo aziendale che lo consentisse, il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando del dipendente alla forma pensionistica alla quale abbia aderito il maggior numero dei lavoratori dell'azienda.

Anche in questo caso, a ogni modo, si può ricorrere ad un ulteriore accordo aziendale che scelga la destinazione "contesa" del TFR maturando.

Infine, se non esistono Fondi di categoria istituiti da contratti o accordi collettivi nazionali o territoriali, né alcun accordo aziendale che destini il TFR maturando ad una delle forme sub a), b), c), d), il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando ad una apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS²⁵.

2.3. "Vecchi Occupati"

In ordine al conferimento del TFR maturando ai Fondi pensione, esiste una particolare categoria di lavoratori dipendenti, che viene definita dei "vecchi occupati", ai quali la normativa sulla previdenza complementare ha sempre riservato il diritto di conferire anche quote parziali dell'accantonamento annuale del TFR maturando.

Si tratta dei lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993, che è la data di entrata in vigore del primo intervento organico di disciplina in materia di previdenza complementare: il D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124. Tale decreto appunto, mentre obbligava le fonti istitutive dei Fondi pensione a prevedere l'integrale destinazione del TFR maturando per i dipendenti assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, riservava, per i dipendenti assunti prima, la libertà alla contrattazione collettiva di determinare, anche per quote parziali, la misura della devoluzione del TFR²⁶.

La possibilità di contribuire per "quote" del TFR maturando è stata mantenuta nella riforma attuata col D.Lgs. n. 252/2005, con la seguente distinzione²⁷:

2.3.1. "Vecchi Occupati" già iscritti alla previdenza complementare

I lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993, già iscritti a forme di previdenza complementare alla di entrata in vigore del decreto di riforma (1° gennaio 2007) possono scegliere, entro il 30 giugno 2007:

²⁵ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 7, e art. 9.

²⁶ D.Lgs. n. 124/1993: Art. 8, commi 2 e 3.

²⁷ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 7, lett. c).

- di conferire il TFR maturando con la stessa quota con cui hanno sempre partecipato, che è quella fissata dagli accordi o contratti collettivi;
- o di conferire l'intero importo del TFR stesso alla forma complementare collettiva alla quale i lavoratori abbiano già aderito.

Nel caso di silenzio protratto fino al 30 giugno 2007, l'intero importo del TFR maturando viene devoluto al Fondo pensione al quale il dipendente abbia già aderito.

2.3.2. *“Vecchi Occupati” non iscritti alla previdenza complementare*

I lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 che invece non risultino iscritti a forme di previdenza complementare alla data di entrata in vigore del decreto di riforma (1° gennaio 2007) possono scegliere, entro il 30 giugno 2007:

- se mantenere l'intero importo del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro;
- oppure conferirlo per “quote”, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi.

Nel caso di silenzio protratto fino al 30 giugno 2007, l'intero importo del TFR maturando viene devoluto ad una forma pensionistica complementare collettiva di riferimento, individuata con gli stessi meccanismi esaminati nel paragrafo 2.2.1.

Se non fosse possibile individuare, per il dipendente, alcuna forma pensionistica complementare collettiva di riferimento, il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando alla apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS²⁸.

3. LE PRESTAZIONI

3.1. *Prestazioni in rendita e in capitale*

La prestazione pensionistica delle forme di previdenza integrativa è erogata sotto forma di rendita. Alla maturazione dei requisiti previsti, il montante accumulato nella posizione individuale dell'iscritto (formato con i contributi e l'eventuale TFR affluiti al Fondo nonché con il rendimento della gestione finanziaria delle risorse così accumulate) viene convertito ed erogato sotto forma di rendita vitalizia integrativa della pensione di base²⁹.

²⁸ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 7, lett. c), e art. 9.

²⁹ D.Lgs. n. 252/2005: Art 6, comma 3.

Sempre alla maturazione dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni, l'iscritto può optare per una liquidazione immediata sotto forma di capitale del montante maturato nella sua posizione individuale. Tale possibilità è consentita fino ad un massimo del 50% del montante stesso. In altri termini, si vuole che almeno il 50% del montante sia utilizzato per garantire una rendita che valga a garantire un flusso di entrate destinato a durare nel tempo.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno minimo sociale erogato dall'INPS, l'intera prestazione finale può essere erogata sotto forma di capitale³⁰.

Il diritto alle prestazioni, in rendita ed eventualmente in capitale, si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso stabiliti per la pensione di base erogabile dal regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forma pensionistica complementare stessa³¹.

3.2. Anticipazioni

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere anticipazioni sulla posizione individuale accumulata, comprensiva del TFR e delle plusvalenze maturate, per i seguenti motivi e con le seguenti modalità³²:

Spese Sanitarie Urgenti. A seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli che implicano spese sanitarie indifferibili e terapie o interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, può essere richiesta, in qualsiasi momento, una anticipazione sulla posizione maturata non superiore al 75%.

Acquisto prima casa per sé o per i figli o ristrutturazione prima casa. In tali casi, per spese documentate relative all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o, per altrettanto documentate spese di ristrutturazione per la casa di abitazione, può essere richiesta una anticipazione sulla posizione maturata non superiore al 75%, ma soltanto dopo otto anni di partecipazione al Fondo.

Libere esigenze degli iscritti. Per una qualunque esigenza degli iscritti, può essere richiesta una anticipazione sulla posizione maturata non superiore al 30% e solo dopo otto anni di partecipazione al Fondo.

30 D.Lgs. n. 252/2005: Art. 11, comma 3.

31 D.Lgs. n. 252/2005: Art. 11, comma 2.

32 D.Lgs. n. 252/2005: Art. 11, comma 7.

E' importante osservare che in ogni caso non possono essere chieste anticipazioni per importi superiori al 75% del montante maturato, comprensivo delle quote del TFR e delle plusvalenze maturate, e che pertanto con l'anticipazione non si estingue il rapporto dell'iscritto col Fondo Pensione.

Le somme oggetto di anticipazione possono essere sempre reintegrate con versamenti successivi dell'iscritto³³.

3.3. Riscatto

Il riscatto della posizione individuale maturata da parte dell'iscritto può essere totale o parziale.

Riscatto totale

Il riscatto totale della posizione maturata da parte dell'iscritto comporta la chiusura del rapporto di iscrizione col Fondo ed è possibile esclusivamente per i seguenti due motivi³⁴:

- a. casi di invalidità permanente che comportino la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (ossia: casi di invalidità permanente di punteggio superiore al 66%);
- b. cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale della posizione maturata può essere chiesto nella misura del 50% della posizione maturata, non implica chiusura del rapporto di iscrizione col fondo, ed è possibile per i seguenti motivi³⁵:

- a. cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- b. ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità e cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

3.4. Trasferimento

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare è previsto per due motivi:

³³ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 11, comma 8.

³⁴ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 14, comma 2, lett. c).

³⁵ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 14, comma 2, lett. b).

- a. perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (es: cambio di categoria professionale dell'iscritto). In tal caso gli statuti e i regolamenti della forma pensionistica devono prevedere le modalità di trasferimento della posizione individuale dell'iscritto ad altra forma pensionistica alla quale il medesimo acceda per la nuova attività³⁶;
- b. libera scelta del dipendente. Trascorsi due anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'iscritto ha il diritto di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. E' fatto espresso divieto agli statuti e ai regolamenti dei Fondi di prevedere clausole che risultino, anche di fatto (es: apposizioni di commissioni di trasferimento), ostative a tale diritto³⁷.

3.5. Morte dell'iscritto

In caso di morte dell'iscritto alla forma di previdenza complementare, per le prestazioni erogabili agli eredi o ai beneficiari designati, bisogna distinguere due casi:

- a. morte dell'iscritto in fase di accumulo della posizione (ossia: prima della maturazione del diritto alle prestazioni);
- b. morte dell'iscritto in fase di percezione della rendita integrativa.

Nel caso *sub a)* è consentito il riscatto totale dell'intera posizione maturata dall'iscritto, sotto forma di capitale, da parte degli eredi o dei beneficiari designati³⁸.

Nel caso *sub b)* è stabilito che le forme pensionistiche complementari possano prevedere degli schemi di erogazione delle rendite che consentano, ai beneficiari designati dall'iscritto stesso, la restituzione del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione di una rendita reversibile calcolata sulla base dello stesso montante³⁹.

4. IL TRATTAMENTO FISCALE

Sin dall'entrata in vigore del primo intervento organico di disciplina della materia della previdenza integrativa, alla normativa stessa si sono accompagnate misure fiscali tendenti ad agevolare e incentivare l'investimento del potenziale aderente alle forme di previdenza integrativa rispetto alle altre forme di investimento.

³⁶ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 14, comma 1; comma 2, lett. a).

³⁷ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 14, comma 6.

³⁸ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 14, comma 3.

³⁹ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 11, comma 5.

Ciò proprio per meglio consentire alla previdenza complementare di realizzare quella funzione sociale, garantita nell'art 38 della Costituzione, di assicurare a tutti il lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia.

Allo stato attuale, le agevolazioni fiscali previste a favore degli iscritti alle forme di previdenza complementare riguardano le seguenti tre fasi:

- Fase della contribuzione
- Fase dell'investimento delle risorse
- Fase dell'erogazione delle prestazioni

4.1. Fase della contribuzione

Una prima agevolazione fiscale è rappresentata dalla deducibilità, in sede di determinazione del reddito complessivo imponibile IRPEF del lavoratore, dei contributi versati al Fondo pensione, sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro o committente.

I contributi, sia volontari che dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore per un importo non superiore ad € 5.164,57⁴⁰.

E' opportuno osservare che:

- a) concorrono a formare il *plafond* di deducibilità di € 5.164,57 del lavoratore anche i contributi versati dal datore di lavoro o committente. Tali contributi sono considerati "*benefit*" per il lavoratore e, in quanto tali, concorrono a formare il suo reddito complessivo⁴¹. Nella stessa misura gli stessi contributi, insieme a quelli versati direttamente dal lavoratore, si configurano come oneri deducibili dal reddito da lavoro dipendente del lavoratore, ai sensi dell'art.10 del TUIR n. 917/1986;
- b) non concorre invece a formare il *plafond* di deducibilità di €: 5.164,57 l'accantonamento annuo del TFR versato alla forma di previdenza complementare. Esso infatti, conferito o meno a previdenza integrativa, non può considerarsi reddito percepito dal lavoratore, non costituisce reddito imponibile per lo stesso e non comporta quindi alcuna tassazione immediata. Ne deriva che per l'accantonamento annuale del TFR destinato alla previdenza integrativa non si pone alcuna esigenza di evitare la tassazione con una corrispondente deduzione fiscale⁴².

⁴⁰ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 8, comma 4.

⁴¹ TUIR n. 917/1986: Art. 51, comma 1.

⁴² Il TFR del lavoratore viene sottoposto a tassazione separata al momento della sua percezione (ossia: alla cessazione del rapporto di lavoro). (TUIR n. 917/1986: Art. 17, comma 1.lett.a)).

4.2. Fase dell'investimento delle risorse

Una seconda agevolazione fiscale riguarda la tassazione dei rendimenti conseguiti dal Fondo pensione a seguito della gestione dei contributi ricevuti.

Tali rendimenti, siano essi qualificabili fiscalmente tra i "redditi da capitale" (interessi o dividendi su titoli) o tra i "redditi diversi" (plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli), sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito nella misura del 11%, che è più bassa dell'aliquota del 12,5% comunemente praticata sui redditi da capitale e sulle plusvalenze finanziarie⁴³.

Per i Fondi pensione "chiusi" e quelli "aperti" l'imposta sostitutiva dell' 11% si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta⁴⁴.

Tale risultato netto si determina sottraendo al valore del patrimonio netto (delle spese di gestione), calcolato al termine dell'anno solare, il valore del patrimonio netto di inizio anno. Esso è composta dagli interessi, dividendi e plusvalenze maturate nell'anno ed è possibile la compensazione di eventuali minusvalenze conseguite su titoli coi redditi di capitale maturati.

Ovviamente, anche per i Piani individuali pensionistici (P.I.P) è prevista la stessa imposta sostitutiva agevolata dell'11%, da applicare su una "base imponibile" più complessa, derivante dalla particolare tipologia di questa forma pensionistica⁴⁵.

4.3. Fase dell'erogazione delle prestazioni

La terza agevolazione riguarda la tassazione delle prestazioni finali.

4.3.1. La tassazione delle prestazioni in forma di rendita

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate dai Fondi pensione in forma di rendita non sono tassabili per intero ma solo per il loro ammontare al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta⁴⁶.

Inoltre, la parte di rendita tassabile non concorre a formare il reddito complessivo dell'iscritto ma è tassata con una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con una aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo superiore al quindicesimo, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali⁴⁷.

⁴³ In un prossimo futuro l'aliquota del 12,5% potrebbe essere elevata al 20%.

⁴⁴ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 17, comma 1.

⁴⁵ La base imponibile annua è calcolata, sottraendo dal valore attuale di fine anno della rendita in via di costituzione, il valore attuale di inizio anno e sottraendo, dal risultato così ottenuto, il contributo versato dall'iscritto nell'anno (D.Lgs. n. 252/2005: Art. 17, comma 5).

⁴⁶ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 11, comma 6.

⁴⁷ D.Lgs. n. 252/2005: art. 11, comma 6. Ad esempio: se l'iscritto partecipa al Fondo per 30 anni, gli anni di partecipazione superiori al 15° sono 15 e l'aliquota di tassazione della rendita si riduce di: $0,3\% \times 15 = 4,5\%$. Ciò implica che l'aliquota di tassazione applicata diventa pari a: $15\% - 4,5\% = 10,5\%$.

Tale ritenuta, introdotta dal D.Lgs. n. 252/2005, riguarda le rendite relative ai montanti che matureranno dal 1/1/2007. Le rendite relative ai montanti maturati prima di tale data continueranno ad essere assoggettate alla precedente disciplina, ossia contribuiranno a formare il reddito imponibile dell'iscritto al momento della percezione (sempre al netto della parte corrispondente ai redditi già tassati in fase di accumulo) (D.Lgs. n. 252/2005: Art. 23, comma 5).

In altri termini, l'agevolazione concessa riguarda:

- a) sia la base imponibile della rendita, che va considerata al netto della parte corrispondente ai redditi già tassati;
- b) sia l'aliquota impositiva, che non è quella ordinaria progressiva per scaglioni prevista ai fini IRPEF per i redditi da pensione, bensì un'aliquota fissa del 15%, "riducibile" per di più fino ad un massimo del 9%.

Un cenno particolare merita la determinazione della base imponibile, visto che, come accennato, non tutta la rendita è tassabile ma soltanto quella "al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta".

A tale proposito, per individuare la parte di rendita da assoggettare a tassazione è utile distinguere le componenti del "montante finale" maturato dall'iscritto, da cui origina la rendita stessa, a seconda del loro diverso trattamento fiscale. Le componenti sono:

- a) i contributi dedotti (quelli compresi nel limite annuale dei 5.164,57 euro);
- b) i contributi non dedotti (perché eccedenti la misura predetta);
- c) i rendimenti finanziari (derivanti dalla gestione delle risorse da parte degli intermediari finanziari specializzati).

Nel grafico seguente è riportata la schematizzazione del montante finale maturato dall'iscritto nel Fondo, in funzione delle suddette componenti.

GRAFICO 1

La scomposizione del montante finale dell'iscritto nelle sue componenti

Contributi dedotti (entro il limite annuo di € 5.164,57)
Contributi non dedotti (oltre il limite annuo di € 5.164,57)
Rendimenti finanziari in fase di accumulo


Tali componenti del montante hanno ricevuto un diverso trattamento fiscale e precisamente:

- a) i contributi dedotti (entro il limite di € 5.164,57 su base annua) non sono stati assoggettati a tassazione, in quanto portati in diminuzione del reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF;
- b) i contributi non dedotti (cioè quelli eccedenti € 5.164,57) sono stati assoggettati a tassazione, appunto perché non dedotti in sede di determinazione del reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF;
- c) i rendimenti finanziari sono stati assoggettati a tassazione, in fase di accumulo, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 11%.

Preso atto di tale distinzione il legislatore ha inteso evitare una doppia tassazione, cosicché la componente già "tassata" del montante origina una parte della prestazione che va considerata non più tassabile e la componente del montante invece "non tassata" in fase di contribuzione origina la restante parte della prestazione da considerare tassabile.

Ne segue che la parte di rendita originata dalle componenti del montante già soggette a tassazione (contributi non dedotti e rendimenti finanziari), non concorre a formare la base imponibile della rendita stessa, mentre la parte originata dalla componente di montante non soggetta a tassazione in fase di contribuzione (contributi dedotti), concorre alla formazione della sua base imponibile.

Nel grafico che segue è schematicamente riportato il meccanismo di individuazione della quota di rendita assoggettabile all'aliquota di imposta sostitutiva dell'15% ("riducibile" fino al 9%).

GRAFICO 2**L'individuazione della quota di rendita soggetta a tassazione****4.3.2. La tassazione delle prestazioni in forma di capitale**

Al maturare dei requisiti previsti, il lavoratore può scegliere di percepire in forma di capitale parte del montante maturato sulla propria posizione personale (non superiore al 50%) (vedi paragrafo 3.1.). Anche le prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di capitale sono assoggettate a tassazione sostitutiva con l'aliquota del 15%, "riducibile" dello 0,30% annuo, per ogni anno di partecipazione dell'iscritto al fondo superiore al quindicesimo⁴⁸.

⁴⁸ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 11, comma 6.

Come già stabilito nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita (vedi nota precedente), anche per le prestazioni erogate in forma di capitale, relative ai montanti maturati prima del 1° gennaio 2007, continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale che, in tal caso, prevedeva l'applicazione della tassazione separata con un'aliquota pari alla media degli ultimi 5 anni antecedenti la liquidazione (D.Lgs. n. 252/2005: Art. 23, comma 5).

Anche in questo caso il capitale percepito non è interamente assoggettato a tassazione. La parte imponibile è infatti pari all'ammontare complessivo del capitale al netto della parte di capitale corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Pertanto, richiamandosi alle componenti del montante finale maturato dall'iscritto riportate nel grafico 2, l'aliquota del 15% va applicata soltanto a quella parte di capitale costituita con i contributi dedotti, essendo state le altre componenti del montante già assoggettate ad imposta.

Va ribadito che le prestazioni erogabili sotto forma di capitale possono raggiungere al massimo il 50% del valore del montante finale. Di conseguenza la parte di capitale soggetta a tassazione, formata dai contributi dedotti, è proporzionale alla quota totale di prestazione richiesta sotto tale forma⁴⁹.

5. LE VALUTAZIONI DI CONVENIENZA ECONOMICA ALL'INVESTIMENTO NEI FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Nei capitoli precedenti si sono esaminati i momenti della gestione "previdenziale" dei Fondi pensione integrativi, evidenziando le fasi tipiche della contribuzione e della successiva erogazione delle prestazioni, con l'utilizzo del montante accumulato fino alla data del pensionamento (formato con i contributi e l'eventuale TFR destinati al Fondo e con il rendimento della gestione finanziaria di tali risorse). Si è messa in luce anche la speciale disciplina fiscale applicabile per ciascuna delle fasi predette.

In questa sede si vuole considerare il Fondo pensione dal punto di vista economico-finanziario, quale possibile investimento del risparmio a lungo termine, alternativo ad altre forme di investimento offerte dal mercato. Si illustrano sommariamente talune caratteristiche dell'investimento nei Fondi pensione, da tenere presenti nelle valutazioni di convenienza economica che il lavoratore è chiamato ad effettuare.

5.1. *Diversificazione dell'investimento*

E' noto che le attività finanziarie mobiliari differiscono fra loro per il profilo "rischio-rendimento" che le contraddistinguono.

⁴⁹ Risultando ovvio che la restante quota del montante finale formata dai contributi dedotti va a costituire la quota di rendita imponibile.

Esistono attività, come i titoli pubblici, a breve (es: Bot a 3, 6,12 mesi) e a medio e lungo termine (es.: BPT o CCT), che assicurano la restituzione del capitale investito ma che generano rendimenti finanziari contenuti. Essi sono caratterizzati da un profilo di rischio-rendimento di tipo "basso" (rischio nullo e rendimento basso).

All'altro estremo esistono altre categorie di titoli (es: titoli azionari) che, per le loro caratteristiche, non garantiscono la restituzione del capitale investito ma che, in funzione delle molteplici variabili che influenzano le loro quotazioni, possono generare rendimenti ben più alti dell'investimento senza rischio, nello stesso arco temporale. Su orizzonti temporali di investimento medio-lunghi questi ultimi titoli tendono, fra rialzi e ribassi delle loro quotazioni, non solo a stabilizzarsi intorno al loro valore medio, ma anche a generare *trend* stabili di crescita dei loro rendimenti, di valore sensibilmente superiori all'investimento senza rischio⁵⁰. Tali titoli sono contraddistinti da un profilo rischio-rendimento di tipo "alto".

La diversificazione che tipicamente si realizza nel portafoglio gestito da un Fondo pensione, fra attività finanziarie con profili di "rischio-rendimento" di tipo basso e alto, abbinata ad un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo – proprio dell'iscritto al Fondo pensione, che capitalizza i contributi versati durante l'intero arco della vita lavorativa – permette di ridurre al minimo, nel breve periodo⁵¹, i rischi di perdite di capitale (peraltro ininfluenti se l'iscritto stesso accede ad un piano pensionistico di durata almeno ventennale) e, allo stesso tempo, di sfruttare i più alti rendimenti originati dai titoli azionari detenuti nel lungo periodo.

Per dare una evidenza migliore delle opportunità offerte dall'investimento diversificato per profilo di rischio dei Fondi pensione, considerato un arco temporale adeguato, pari ad almeno venti anni, si riportano nel grafico seguente i risultati di una simulazione⁵² che confronta i rendimenti che avrebbero avuto i Fondi pensione, composti da un portafoglio di attività di tipo "obbligazionario misto"⁵³ con quelli del TFR, nel periodo compreso fra il 1982 e il 2004. Si considera il TFR come termine di paragone in quanto esso è considerato rappresentativo di un'in-

50 M.L. Ceprini, Corso di Economia della Previdenza Sociale – Master "Mapa" – Università Cattaneo; Castellanza (Va) - a.a. 2003/04; pag.10-18.

51 A tale proposito, durante il periodo recente peggiore per le borse mondiali (il triennio marzo 2000-marzo 2003), l'indice rappresentativo di esse, l'MSCI World, registrava una perdita complessiva del 54%, mentre il portafoglio medio dei Fondi chiusi, rispondente ad una composizione di tipo "obbligazionario misto" (specificatamente: "Depositi: 3,0%"; "Titoli di debito: 71,8%"; "Titoli di capitale: 22,1%"; "Fondi di investimento: 1,0%"; "Altre attività e passività: 1,2%"), faceva registrare, nel 2001, un calo dello 0,5% e nel 2002 un calo del 5,4% (Fonte: relazione Covip per l'anno 2003; aprile 2004, pag.132-135).

52 Relazione Covip per il 2004, pag. 85-92; 22/06/2005.


53 Si considera un portafoglio di attività di tipo "obbligazionario misto" perché il 66% dei Fondi di categoria è monocomparto ed adotta tale tipo di gestione e perché, comunque, la composizione media delle risorse dei comparti di tutti i Fondi di categoria (compresi, quindi, anche quelli "pluricomparto") risponde a tale tipologia gestionale. Essa, così come usata per la simulazione, è la seguente: "Depositi": 2,2%; "Titoli di debito": 72,8%; "Titoli di capitale: 21,8%"; "Fondi di investimento": 1,8%; "Altre attività e passività": 1,4%" (per tale composizione vedi: Relazione Covip per l'anno 2004; tav. 3.20 – 22/06/2005).

vestimento senza rischio⁵⁴ e costituisce, almeno per i lavoratori dipendenti, l'attuale effettiva alternativa di investimento ai Fondi pensione⁵⁵. L'anno di partenza è il 1982 perché in tale anno è stato istituito il TFR nella sua forma attuale.

GRAFICO 3

Rendimenti a confronto fra Fondi pensione (di tipo "obbligazionario misto") e TFR

(valori depurati dall'inflazione; scala semilogaritmica; base 100 al 31/05/1982).



Fonte: relazione Covip per l'anno 2004; 22/06/2005, tav: 2.7

Da tale grafico, i cui valori dei rendimenti sono riportati in scala logaritmica depurati dall'inflazione, si rileva che l'investimento nei Fondi pensione di tipo obbligazionario misto, nel periodo ventennale preso in considerazione, genera un rendimento medio annuo ben superiore a quello del TFR. Ciò è chiarito ancor più dalla tabelle seguente che, sulla base dei risultati del grafico precedente, calcola i rendimenti medi annui delle due attività in questione e del tasso di inflazione.

54 Il TFR è considerato un'attività finanziaria priva di rischio essenzialmente perché il suo accantonamento garantisce l'intera restituzione del versato, a cui si aggiunge un rendimento stabilito per legge, pari al 75% del tasso di inflazione + 1,5%. Ad esempio, se l'inflazione risultasse pari al 2%, il rendimento del TFR sarebbe pari al 3% [ossia: 75% del (2%)=1,5+1,5%=3%].

55 Tale confronto, ad ogni modo, è significativo anche per le altre categorie di lavoratori (autonomi e liberi professionisti), considerando che il TFR ha una redditività assimilabile a quella di altra tipica attività senza rischio ossia il Bot a 3 mesi, accessibile, in alternativa ai Fondi, ad ogni investitore.

TAVOLA 1**Confronto fra rendimenti medi annui dei Fondi Pensione, del TFR e del tasso di inflazione**

(Periodo: 1982-2004; valori percentuali)

Periodo (anni)	Fondi Pensione	TFR	Inflazione
1982 - 2004	10,20	5,10	4,90

Fonte: elaborazione su dati Covip (relazione per l'anno 2004; 22/06/2005, (tav: 2.7 e pag.84-89)

Come si può osservare dai dati della tavola precedente, il rendimento medio annuo nominale dei Fondi pensione di linea "obbligazionaria mista" è stato esattamente pari al doppio di quello del TFR per tutto il ventennio considerato, generando un rendimento medio annuo reale del 5,3%, contro un rendimento medio annuo reale del TFR dello 0,2% (sufficiente appena a coprire il tasso di inflazione).

L'effetto può essere attribuito alla diversificazione delle attività finanziarie che si realizza con tali linee di investimento dei Fondi pensione, dove la componente azionaria, gestita nel lungo periodo (almeno ventennale), origina rendimenti sensibilmente più alti dell'investimento senza rischio e sufficientemente stabili.

5.2. Durata dell'investimento

Come accennato nel paragrafo precedente, la condizione fondamentale perché l'investimento finanziario diversificato per profilo di rischio realizzi rendimenti migliori, riguardo al rapporto "rischio-rendimento", rispetto agli investimenti in attività non diversificate (liquidità, titoli obbligazionari, azioni), è la durata, che deve rispettare un orizzonte temporale medio-lungo.

Nei Fondi pensione, come riferito a proposito dei requisiti di accesso alle prestazioni maturate (vedi paragrafo 3.1.), tale durata è imposta per legge, in quanto per la riscossione di tali prestazioni è previsto un periodo minimo di permanenza di 5 anni e, soprattutto, il possesso dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto (generalmente: 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne). Ciò implica, considerando per l'iscritto un'età di ingresso minima di 30 anni, che l'investimento rimane vincolato per una durata minima di 5 e per una durata massima di 35 anni. Un'attenuazione di tale vincolo è data dalla possibilità per gli aderenti alle forme pensionistiche complementari di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata (vedi paragrafo 3.2.).

Nella valutazione all'investimento, di tale caratteristica è necessario tenere conto, ai fini della liquidabilità delle somme investite.

Esistono infatti altre forme di investimento, come i fondi comuni di investimento in strumenti finanziari che, a parità di diversificazione del portafoglio e di durata dell'investimento, possono generare rendimenti analoghi a quelli conseguibili

attraverso un Fondo pensione, ma con la discrezione assoluta sui tempi di liquidabilità dell'investimento effettuato. Il sottoscrittore delle quote di un fondo comune di investimento mobiliare può infatti monetizzare l'investimento effettuato in ogni momento, senza vincoli temporali.

5.3. *Risparmio fiscale*

L'investimento nel Fondo pensione ha una funzione sociale tutelata dallo Stato, in quanto è finalizzato alla costituzione di una pensione integrativa necessaria a garantire all'iscritto una esistenza dignitosa per la vecchiaia. Per tale ragione, come già illustrato (vedi paragrafo 4), gli investimenti nei Fondi pensione integrativi usufruiscono di vantaggi fiscali che incidono in maniera favorevole sulla redditività dell'investimento.

Si possono distinguere in proposito le tre fasi di operatività dei Fondi pensione:

– *fase della contribuzione*

i contributi destinati al Fondo pensione sono fiscalmente deducibili in sede di determinazione dell'imponibile IRPEF; il TFR destinato al Fondo pensione non è tassabile;

– *fase della gestione*

i rendimenti della gestione finanziaria delle risorse accumulate dal Fondo pensione sono tassate con un'aliquota dell'11%, minore di quella applicata sui rendimenti delle altre forme di investimento collettivo del risparmio (12,5%);

– *fase della erogazione delle prestazioni*

le prestazioni rese dai Fondi pensione sono assoggettate ad imposta sostitutiva con un'aliquota del 15%, riducibile fino al 9%, che è inferiore all'aliquota minima dell'imposta IRPEF (23%).

5.4. *Contributi del datore di lavoro*

Un ulteriore vantaggio all'investimento nei Fondi pensione è costituito dalla possibilità di avvantaggiarsi dei contributi erogati del datore di lavoro.

Tale vantaggio è usufruibile soltanto se l'iscritto partecipa, almeno inizialmente, a quelle forme collettive che, con i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali, vincolano il datore di lavoro alla contribuzione. Tali forme sono i Fondo Chiusi (o di categoria) e le adesione collettive ai Fondi Aperti.

Merita di essere sottolineato che, in tali casi, i contributi eventualmente dovuti dai datori di lavoro non sono riservati soltanto a chi partecipi in via definitiva alle suddette forme, ma a tutti quelli che, in fase di prima adesione alla previdenza

complementare, si iscrivano ad esse. Infatti, per l'introduzione nel decreto di riforma del requisito della portabilità della posizione individuale⁵⁶, trascorsi due anni dall'adesione alla forma collettiva, l'iscritto può trasferire la sua posizione ad altra forma pensionistica integrativa, anche individuale, conservando il diritto alla contribuzione del datore di lavoro.

Dai dati relativi alle contribuzioni medie effettuate dai datori di lavoro ai Fondi Chiusi nel 2005⁵⁷, tali contribuzioni si sono tradotte, per il lavoratore "nuovo occupato", in un rendimento finanziario annuo certo pari al 14,39% e per il lavoratore "vecchio occupato", che partecipi con minori quote del TFR, in un analogo rendimento pari al 32,40%.

⁵⁶ D.Lgs. n. 252/2005: Art. 14, comma 6.

⁵⁷ Elaborazione su Tav. 3.6 della relazione Covip per l'anno 2005 - maggio 2006.